

Diritto societario - NEWS

Nuovi adempimenti per le società su assetti organizzativi e organo di controllo

1. La novità normative

Lo scorso 10 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il **Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza** (di seguito anche solo "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 - Suppl. Ordinario n. 6).

Esso in particolare contiene, oltre ad una generalizzata riforma delle procedure concorsuali (scompare il termine "**fallimento**" sostituito da "**liquidazione giudiziale**"), alcune **modifiche al codice civile che sono destinate ad incidere sull'organizzazione delle società di capitali**.

Più nello specifico, possono elencarsi le seguenti modifiche:

a. **Istituzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi**: funzionale all'attivazione di questi meccanismi è il coinvolgimento di creditori pubblici qualificati (agenzia delle entrate, INPS, agente della riscossione);

b. **Obbligo di adottare assetti organizzativi adeguati**: l'organo amministrativo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;

c. **Obbligo di dotarsi dell'organo di controllo**: la nomina dell'organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria anche nell'ipotesi in cui la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

i. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

ii. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

iii. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

d. **Modifica dell'art. 2467, comma 1, c.c.**: viene soppressa la parte della norma in cui si prevede "e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito". Tale previsione viene praticamente sostituita dal comma secondo dell'art. 164 del Codice.

e. **Estensione delle disposizioni di cui all'art. 2409 c.c.** (denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione) **alla società a responsabilità limitata** anche se prive dell'organo di controllo.





2. Gli adempimenti necessari

Le innovazioni normative di cui sopra determinano la necessità di:

- a. Valutare con estrema attenzione i **comportamenti da porre in essere nei confronti dei creditori pubblici**, specie con riguardo alla esposizione debitoria (sul punto cfr. il comma 2 dell'art. 15 del Codice);
- b. **Modificare lo statuto** con l'introduzione dell'obbligo (espresso) per l'organo amministrativo di adottare assetti organizzativi adeguati e, in tale ottica, **rivedere l'organizzazione interna e valutare l'adozione di modelli di compliance** (quali il modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/01), avendo cura di predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- c. **Verificare l'eventuale superamento delle soglie oltre le quali risulta oggi obbligatorio l'organo di controllo** e, in tal caso, adeguarsi tempestivamente;
- d. **Modificare lo Statuto**, limitatamente alle società a responsabilità limitata che abbiano recepito integralmente il disposto dell'art. 2467 c.c. ante riforma, adeguandolo al disposto del comma secondo dell'art. 164.
- e. **Modificare lo Statuto** prevedendo la possibilità per i soci, a prescindere dalla partecipazione, di utilizzare lo strumento di cui all'art. 2409 c.c.

3. Entrata in vigore

Il Codice, sebbene entri in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per le disposizioni che sono state sopra indicate entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si segnala quanto alla nomina dell'organo di controllo e, se necessario, alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto che tale adempimento deve essere perfezionato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore.